

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3682

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOZZI CONDIVI, ROSELLI, GIRAUDD

Annunziata il 13 marzo 1958

**Corresponsione di rendite vitalizie agli iscritti presso
l'Ente di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I pittori e gli scultori costituiscono una delle categorie di lavoratori che meno hanno potuto beneficiare delle istituzioni previdenziali italiane.

L'Ente nazionale per l'assistenza e la previdenza per i pittori e gli scultori, istituito con decreto presidenziale 22 novembre 1953, n. 1282, pure distinguendosi tra i minori organismi del settore per la oculata gestione e per l'esigua entità delle sue spese generali, non è in condizioni di sviluppare, a causa dell'insufficienza di entrate, un organico sistema previdenziale.

Fino a qualche tempo fa la sua attività è stata limitata pressoché integralmente alla erogazione di sussidi agli artisti più bisognosi. Recentemente l'Ente ha impostato un sistema di assistenza sanitaria che tenderà ad assorbire la maggior parte se non la totalità dei suoi attuali proventi. È da tener presente che, mentre le entrate dell'Ente sono cresciute dal 1954 al 1957 di poco più del 30 per cento, il numero degli iscritti è più che raddoppiato ed è in costante aumento. Esso ha raggiunto infatti un totale di 1.500 persone ed entro la fine del corrente anno supererà il numero di duemila. È da prevedere che, accentuandosi l'interessamento della categoria per le prestazioni dell'Ente, gli iscritti tenderanno ad aumentare rapidamente fino a raggiungere un massimo di 5.000 artisti. È questo infatti,

secondo concordi valutazioni delle organizzazioni sindacali di categoria, il numero degli appartenenti alla categoria assistita dall'Ente.

Tenuto conto di ciò appare evidente che l'Ente non potrà far fronte ai suoi impegni statutari senza un congruo aumento delle entrate le quali attualmente sono appena sufficienti a coprire le spese di assistenza medica (non estesa peraltro a tutte le provincie italiane) e a consentire la concessione di sussidi, in casi eccezionali, agli artisti che si trovano in accertate condizioni di grave disagio economico.

Fra l'altro rimarrà preclusa per l'Ente la possibilità di attuare una delle finalità fondamentali previste dallo statuto, cioè l'erogazione di rendite vitalizie in favore degli artisti vecchi ed invalidi non in grado di svolgere la loro attività professionale.

Sarebbe evidentemente inammissibile che un Paese come il nostro, di così gloriose tradizioni artistiche, non riconoscesse a coloro che hanno dedicato all'arte tutta la loro vita, traendone per lo più modesti vantaggi economici, quanto è strettamente necessario per sopravvivere nei casi di completa inattività per invalidità e vecchiaia.

Si è pertanto predisposta la presente proposta di legge che, mediante la costituzione di un'apposita gestione presso l'Ente

di previdenza ed assistenza per i pittori e gli scultori, consentirà la corresponsione di rendite vitalizie agli artisti anziani o invalidi.

Sovrintenderebbe alla gestione del fondo il Comitato esecutivo dell'Ente. Il fondo sarà alimentato da un contributo degli iscritti pari a quello previsto per l'assicurazione generale obbligatoria nella classe VIII della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni;

dal contributo annuo di lire cinquanta milioni a carico dello Stato, prelevato dagli introiti derivanti dalla imposta sulla pubblicità;

da un sovrapprezzo del 10 per cento sui biglietti d'ingresso alle mostre ed esposizioni di arte figurativa organizzate dallo Stato o dagli Enti pubblici in genere;

da una trattenuta del 5 per cento sull'importo di tutti i premi e premi-acquisto conferiti dallo Stato o dagli Enti pubblici e sugli importi degli acquisti di opere d'arte effettuati dalle stesse amministrazioni in occasione di mostre ed esposizioni a carattere locale, nazionale ed internazionale.

Il diritto a prestazioni per vecchiaia inizierà col raggiungimento del settantesimo anno di età, mentre le prestazioni per invalidità saranno subordinate all'accertamento dell'invalidità specifica all'esercizio della professione artistica.

In ordine agli altri requisiti necessari per il raggiungimento del diritto alle prestazioni, lo schema ha fatto riferimento alla legislazione sulla assicurazione generale obbligatoria ed ha previsto quindi il raggiungimento del diritto alla rendita per vecchiaia dopo almeno 15 anni di contribuzione all'Ente e, per invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione con almeno un anno, sempre di contribuzione, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

L'ammontare della rendita annua è stato calcolato con lo stesso procedimento previsto per la liquidazione delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'ammontare della rendita base è determinato:

a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

La rendita base così calcolata è poi moltiplicata per 55, pervenendo così alla rendita effettiva.

A calcoli eseguiti, la rendita risulta espressa dalle formule seguenti:

$$P = 31.350 + 14.256 N \text{ (uomini)}$$

$$P = 15.675 + 14.256 N \text{ (donne)}$$

N essendo il numero di anni di contribuzione.

Volendo mettere in evidenza la pensione spettante dopo cinque anni di contribuzione (pensione minima in caso di invalidità) le due formule precedenti divengono:

$$P = 102.630 + 14.256 (N - 5) \text{ (uomini)}$$

$$P = 86.955 + 14.256 (N - 5) \text{ (donne)}$$

formule che, arrotondate, danno le pensioni previste all'articolo 4 della legge.

Ai fini del calcolo delle rendite vitalizie si è adottato il contributo previsto dalla classe VIII della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, corrispondente a retribuzioni che vanno da lire 58.500 a 68.500 per la legge n. 218 e da lire 71.500 a lire 83.600, secondo il nuovo progetto in corso di approvazione da parte del Parlamento. Dette retribuzioni possono considerarsi grosso modo quelle che - avuto riguardo alla intermittenza della attività artistica e alla varietà di valori esistenti fra gli appartenenti alla categoria - rispondono ad un effettivo introito medio continuativo degli assistiti dall'Ente. È altresì da tenere presente che i coefficienti di trasformazione in rendita dei contributi versati dagli interessati sono da considerare di per sé meno favorevoli di quelli applicati nell'assicurazione generale obbligatoria in quanto, come si è visto, la rendita di vecchiaia viene assegnata all'artista al raggiungimento del limite di età stabilito per la liquidazione della pensione nella assicurazione generale obbligatoria.

È da rilevare tuttavia che nel calcolo della rendita minima prevista con cinque anni di anzianità ci si è attenuti ad un importo superiore al minimo previsto dalla assicurazione generale obbligatoria per gli uomini, mentre per le donne si è ritenuto di attenersi all'importo risultante dalla applicazione del coefficiente in vigore nella assicurazione generale obbligatoria in quanto si ritiene che nel campo dell'arte la donna svolga attività puramente dilettantistica ed abbia comunque una economia secondaria ed accessoria nell'ambito familiare.

A criteri di stretta economia ci si è altresì ispirati nella formulazione di una norma che consente agli iscritti che abbiano superato il

55° anno di età all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e soltanto ad essi, di chiedere il riconoscimento di periodi di attività artistica progressi ai soli fini del raggiungimento dei 15 anni necessari a conseguire il diritto alla rendita di vecchiaia. Detto riconoscimento sarà consentito dietro pagamento da parte degli interessati del contributo dovuto all'Ente nella misura vigente alla data della domanda.

Per gli stessi motivi sono stati esclusi dal pagamento dei contributi di rendita, e quindi dal beneficio delle prestazioni, gli iscritti che già usufruiscano di trattamento previdenziale per rapporti di lavoro in atto nei periodi di iscrizione all'Ente, mentre è stata prevista la corresponsione di un supplemento a carico dell'Ente nei casi in cui l'iscritto consegua altro trattamento di pensione.

Sulla base di calcoli attuariali effettuati dopo rilevazioni della struttura per età degli iscritti all'Ente si può valutare che l'onere per la corresponsione di rendite per vecchiaia, previste dell'ordine di 245 mila lire annue in media, potrebbe raggiungere al massimo 80-100 milioni, con un numero di 4.000-5.000 iscritti. La corresponsione delle rendite di invalidità dovrebbe comportare un onere pressoché trascurabile in quanto il caso di invalidità specifica permanente nel campo dell'arte difficilmente si verifica nella realtà.

Passando all'analisi di ciascun articolo del disegno di legge è da notare che:

l'articolo 1 enuncia la costituzione presso l'Ente di previdenza ed assistenza pittori e scultori di un « Fondo di rendite vitalizie per i pittori e gli scultori » la cui gestione è presieduta dal Comitato esecutivo dell'Ente stesso;

l'articolo 2 è inteso a determinare le fonti dalle quali sarà alimentato il Fondo, i cui proventi saranno costituiti, oltreché dal contributo degli iscritti, dal contributo annuo di lire 50.000.000 a carico dello Stato, dal ricavo di un sovrapprezzo del 10 per cento sugli ingressi alle mostre di arti figurative e da una trattenuta del 5 per cento operata sull'importo dei premi e premi-acquisto conferiti dallo Stato o da Enti pubblici nonché sull'importo degli acquisti di opere d'arte effettuati dalle stesse amministrazioni.

Relativamente alla contribuzione statale determinata nella misura di lire 50.000.000 annui va rilevato che l'onere che ne deriva allo Stato verrà coperto per l'esercizio corrente con le maggiori entrate del consuntivo

statale indicate specificamente dall'amministrazione finanziaria mentre dal 1° luglio 1958 si provvederà alla sua copertura con l'aumento del 5 per cento della imposta fissa sulla pubblicità e del 2 per cento della imposta graduale e dell'aliquota d'imposta proporzionale di cui al decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342. È da notare che in sede di bilancio consuntivo dello Stato le entrate per la pubblicità hanno dato un gettito di 2 miliardi e 500 milioni. Si presume pertanto che, con gli aumenti proposti, sia possibile coprire integralmente l'importo previsto nel presente articolo: importo che potrà comunque essere riveduto in relazione alle necessità di gestione del Fondo;

l'articolo 3 enuncia le condizioni in base alle quali gli iscritti all'Ente di assistenza pittori e scultori possono godere delle prestazioni del Fondo;

l'articolo 4 stabilisce l'ammontare delle rendite vitalizie, consistenti in un minimo annuo di lire 102.000 per gli uomini e di lire 87.000 per le donne: ammontare che corrisponde ad un periodo contributivo di cinque anni. La rendita è maggiorata di un'annualità per coloro che abbiano un periodo contributivo superiore al minimo previsto di cinque anni: l'annualità aggiuntiva è pari al prodotto di lire 14.256 per il numero degli anni di contribuzione superiore ai cinque;

l'articolo 5 conferisce la possibilità agli iscritti all'Ente che abbiano superato i 55 anni di chiedere, ai soli fini della pensione per vecchiaia, il riconoscimento del periodo necessario per raggiungere il minimo contributivo richiesto dall'articolo 3. Le domande relative al riconoscimento del periodo di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Ente entro un anno dall'entrata in vigore della legge ed il versamento dell'ammontare contributivo per il periodo da riscattare deve essere versato entro un anno dalla notifica dell'importo da parte dell'Ente;

l'articolo 6, nel prevedere l'esclusione dal beneficio della rendita degli iscritti che già godono di un trattamento previdenziale per rapporto di lavoro corrente durante il periodo d'iscrizione all'Ente, stabilisce che agli iscritti che godano di una pensione a carico dello Stato o di altro Ente pubblico per un rapporto di lavoro precedente o susseguente alla loro iscrizione all'Ente, venga corrisposto un supplemento pari ad undici volte l'ammontare contributivo versato;

l'articolo 7 prevede, ai fini del riconoscimento degli anni di servizio militare, l'applicazione

cazione delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

l'articolo 8 autorizza il Ministro del tesoro a provvedere, con proprio decreto, alle eventuali variazioni di bilancio;

l'articolo 9 specifica che restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781, e all'articolo 3 della legge 27 luglio 1949, n. 717 a favore dell'Ente, che continuerà a godere dei benefici previsti dalle disposizioni stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la corresponsione di rendite vitalizie agli iscritti all'Ente di previdenza e di assistenza per i pittori e gli scultori è costituita presso l'Ente medesimo una speciale gestione denominata « Fondo di rendite vitalizie per i pittori e gli scultori ».

Sovrintende alla gestione del Fondo il Comitato esecutivo dell'Ente.

ART. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo è alimentato da:

a) un contributo degli iscritti pari a quello previsto per l'assicurazione invalidità e vecchiaia nella classe VIII della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1951, n. 218, e successive modificazioni;

b) dal contributo annuo di lire 50 milioni a carico dello Stato, prelevato dalle disponibilità recate dal decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, concernente l'imposta sulla pubblicità;

c) da un sovrapprezzo del 10 per cento sui biglietti d'ingresso alle mostre ed esposizioni di arti figurative organizzate da Enti pubblici o con il concorso sotto qualsiasi forma dello Stato o degli Enti predetti.

Il sovrapprezzo, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, è riscosso dall'organizzatore della mostra od esposizione e da esso versato alla Società italiana autori e editori nei modi stabiliti per i diritti erariali. La S. I. A. E., entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, verserà l'ammontare dei sovrapprezzi incassati all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori. Per il servizio di accertamento, riscossione e versamento spetterà alla S. I. A. E. una percentuale dell'1 per cento sulla somma effettivamente versata all'Ente:

d) da una trattenuta del 5 per cento sull'importo di tutti i premi e premi-acquisto conferiti dallo Stato o dagli Enti pubblici, e sugli importi degli acquisti di opere d'arte effettuati dalle stesse amministrazioni in occasione di mostre ed esposizioni a carattere locale, nazionale ed internazionale. Detta trattenuta verrà eseguita dalla Amministrazione o Ente sul cui bilancio grava la spesa del premio o dell'acquisto e versata direttamente all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

Alla copertura dell'onere derivante dal contributo previsto al comma b) del presente articolo si farà fronte con un aumento del 5 per cento della imposta fissa sulla pubblicità e del 2 per cento della imposta graduale, e delle aliquote d'imposta proporzionale di cui alla tabella A allegata al decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342.

La misura dei contributi e le aliquote percentuali di cui al presente articolo possono essere variate, in relazione alle esigenze della gestione del Fondo citato nel precedente articolo 1, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sentito il parere del Comitato esecutivo dell'Ente di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

ART. 3.

Hanno diritto alle prestazioni di cui all'articolo 1 gli iscritti all'Ente che:

- a) abbiano compiuto il 70° anno di età;
- b) risultino iscritti, alla data della domanda di rendita, da almeno 15 anni;
- c) siano in regola con il pagamento dei contributi.

Hanno altresì diritto a fruire delle rendite erogate dal Fondo gli iscritti di qualsiasi età che abbiano contratto una invalidità permanente che impedisca loro l'esercizio della professione artistica, purché possano far valere, alla data della domanda di rendita:

- a) almeno cinque anni di iscrizione all'Ente con regolare pagamento dei contributi;
- b) almeno un anno di iscrizione e di contribuzione al Fondo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

ART. 4.

Le rendite vitalizie annue corrisposte dall'Ente sono costituite:

- a) da un minimo annuo di lire 102.000 per gli uomini e di lire 87.000 per le donne,

corrispondente ad una contribuzione di cinque anni nella misura prevista dal punto *a*) dell'articolo 2;

b) da una annualità aggiuntiva pari al prodotto di lire 14.256 per il numero degli anni di contribuzione oltre quelli di cui alla precedente lettera *a*).

Ai fini del calcolo della annualità aggiuntiva la frazione di anno inferiore a sei mesi si trascura, quella uguale o superiore si computa come anno intero.

Le rendite di cui al presente articolo sono aumentabili per i figli a carico e reversibili ai superstiti secondo le norme della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e sono altresì maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

ART. 5.

Gli iscritti all'Ente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 55° anno di età, possono chiedere il riconoscimento, ai soli fini del conseguimento delle rendite previste per vecchiaia, del periodo necessario a raggiungere le condizioni di iscrizione e di contribuzione di cui ai punti *b*) e *c*) dell'articolo 3, primo comma.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di cui al presente articolo gli interessati debbono presentare domanda all'Ente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto all'Ente nella misura vigente alla data della domanda per il periodo da riscattare entro un anno dalla notificazione dell'importo da parte dell'Ente.

ART. 6.

Non possono beneficiare delle rendite previste della presente legge e sono quindi esclusi dal pagamento dei contributi indicati nel precedente articolo 2, punto *a*), gli iscritti che già fruiscono di trattamento previdenziale per rapporti di lavoro in atto nei periodi di iscrizione all'Ente.

Nei casi in cui l'iscritto consegua pensione a carico dello Stato o di altro Ente pubblico o previdenziale per rapporto di lavoro precedente o susseguente alla iscrizione all'Ente, sarà corrisposto al medesimo, in aggiunta alla pensione ad esso normalmente spettante, un supplemento d'importo pari a undici volte il totale dei contributi versati.

ART. 7.

Per il riconoscimento degli anni di servizio militare prestato dagli iscritti si applicano le vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

Nulla è innovato all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781, e all'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, contenenti disposizioni a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, il quale continuerà a beneficiare dei contributi previsti nelle richiamate disposizioni di legge.